ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33
P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584
www.amicidellaterra.it
amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

Lettera degli Amici della Terra all'8a Commissione del Senato con le motivazioni e il testo delle proposte di emendamenti da inserire nella conversione in legge del DL 175/2025, per l'attuazione in Italia del regolamento 1787 del 2024 sulla riduzione delle emissioni di metano del settore energetico.

"Egregio Presidente e Relatore, gentili Vicepresidenti e Capigruppo, come Presidente dell'associazione ambientalista Amici della Terra, sono a chiedervi di valutare l'inserimento nel DL in oggetto di due norme in materia e di energia e ambiente, non estranee pertanto ai restanti articoli del DL. In allegato motivazione e testi.

"Tali norme sono già state approvate, come Disegno di legge, dal Consiglio dei Ministri lo scorso 30 giugno ma non ancora presentate al Parlamento. Riguardano la designazione delle Autorità competenti e il sistema sanzionatorio per l'attuazione del Regolamento Europeo 2024/1787 per la riduzione delle emissioni di metano, il cui termine è scaduto lo ***scorso 5 febbraio 2025.***

"Con il passare del tempo il provvedimento ha assunto sempre più caratteristiche di necessità ed urgenza e la sua rapida e certa approvazione permetterà all'Italia di ***uscire dalla procedura di infrazione*** *in corso e soprattutto di* ***dare certezza agli operatori*** *che nonostante l'assenza di indicazioni operative hanno comunque iniziato ad assolvere ai propri compiti.*

"Purtroppo, la mancata designazione delle Autorità competenti non permette al sistema nazionale del gas di confermare la riconosciuta leadership a livello europeo e quindi anche poter ***incidere, presso la Commissione****, sui possibili affinamenti di quanto previsto dal Regolamento europeo in questione.*

"Sul tema delle emissioni di metano Amici della Terra ha una campagna in corso dal 2019 e un tavolo di lavoro cui partecipano le istituzioni interessate, le imprese e le loro associazioni.

"Fiduciosa di un esito positivo della presente richiesta, restando a disposizione per ogni ulteriore necessità informativa, invio i più cordiali saluti e auguri per le festività di fine anno".

Ing. Monica Tommasi Presidente Amici della Terra ONLUS

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33
P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584
www.amicidellaterra.it
amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

Proposta degli Amici della Terra di integrazione di due articoli aggiuntivi al Disegno di Legge n. 1718 "Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n.175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili"

Relazione illustrativa sull'emendamento con norme aggiuntive da inserire

Il Regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento Europeo e Consiglio del 13 giugno 2024 prevede interventi per la riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia, con scadenze organizzative e operative a carico degli Stati e degli operatori.
La prima di queste scadenze, lo scorso 5 febbraio 2025, prevedeva che gli Stati designassero le Autorità Competenti incaricate di dare seguito al Regolamento e definissero il Sistema sanzionatorio per gli operatori inadempienti.
L'Italia non ha rispettato tale impegno e la Commissione ha avviato una procedura formale di infrazione.
Il Consiglio dei ministri dello scorso 30 giugno 2025 ha approvato preliminarmente le norme richieste (due articoli) in un Disegno di legge dedicato ai temi dell'energia, reso pubblico. Le norme in questione risultano approvate dalla Ragioneria dello Stato ma non sono ancora state presentate al Parlamento.
Nell'intenso dibattito pubblico sulla materia, i testi non hanno avuto contestazioni da parte dei soggetti coinvolti (Direzioni MASE, ISPRA, sistema ARPA, Acquirente Unico) e dagli operatori industriali interessati: produttori e di gas naturale e petrolio, importatori di metano e gestori di stoccaggi, rigassificatori e gasdotti in alta, media e bassa pressione.
L'inserimento delle norme citate nel presente decreto legge - qui riproposte integralmente - che riguarda anch'esso esclusivamente materie energetiche, è indispensabile per accelerare la loro approvazione e dare certezza a tutti i soggetti coinvolti, costretti ad ottemperare alle numerose impegnative scadenze che li riguardano in assenza delle indispensabili indicazioni tecniche e organizzative da parte delle Autorità competenti.
Più ancora, l'approvazione delle norme aggiuntive è indispensabile per interrompere la procedura di infrazione e restituire il riconosciuto ruolo di eccellenza del sistema gas naturale italiano nel contesto europeo e internazionale, sia per la sua efficienza sia per la sua compatibilità ambientale, oggi messe in forse dalla mancata designazione delle Autorità competenti.
Il Regolamento prevede in particolare indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite, e non più solo le stime comunicate dagli operatori.
Il monitoraggio riguarda per l'Italia: 272.176 km reti locali di distribuzione del gas; 6.921 cabine di misura; 104.363 gruppi di riduzione finale; 35.436 km rete di trasporto nazionale;

861 pozzi produttivi di petrolio e gas a terra; 715 pozzi produttivi in mare; 497 pozzi che alimentano 15 stoccaggi sotterranei; 81 centrali di raccolta e trattamento a terra del gas;13 grandi impianti di compressione e spinta del gas in alta pressione; 5 terminali di rigassificazione (quattro a mare uno a terra); 112 piattaforme marittime; 17 teste pozzo sottomarine; 1.067 pozzi a terra e 538 in fondali marini chiusi negli ultimi 30 anni.

Testo degli emendamenti proposti

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti articoli 2 bis e 2ter

ART. 2-bis
(Designazione delle autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 2024/1787 in materia di riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia)

1. Al fine di assicurare e monitorare il rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, in materia di riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia, sono designate le seguenti autorità competenti:
a) il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:
1) con riferimento alle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere *a)* e *b)*, del regolamento (UE) 2024/1787, da svolgere anche per il tramite delle Sezioni territorialmente competenti dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG). Ai fini di cui al presente numero, il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha la facoltà di avvalersi, tramite apposite convenzioni, del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA), nonché di altri enti od organismi adeguatamente qualificati nello svolgimento delle predette attività;
2) con riferimento alle attività di cui all'articolo 1, paragrafi 2, lettera *c)*, e 3, del regolamento (UE) 2024/1787; a tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha la facoltà di avvalersi,
tramite apposite convenzioni, del supporto della società Acquirente Unico S.p.A. con funzione di Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT);
b) ciascuna regione o provincia autonoma territorialmente competente, con riferimento all'attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera *d)*, del medesimo regolamento, che, a tal fine, ha la facoltà di avvalersi degli organi di polizia mineraria, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, lettera *a)* numero 1), del presente articolo, si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica. La copertura degli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni ai sensi
del comma 1, lettera *a)*, numero 2), del presente articolo è posta a carico dei soggetti esercenti le attività di cui all'articolo 1, paragrafi 2, lettera *c)*, e 3, del regolamento (UE) 2024/1787, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. Dall'attuazione del presente articolo, ad esclusione di quanto previsto al comma 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 2-ter
(Disciplina sanzionatoria relativa all'applicazione del regolamento (UE) 2024/1787)

1. Le sanzioni e le misure amministrative per le violazioni di cui all'articolo 33, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sono irrogate, ai sensi dei paragrafi 1 e 4 e tenuto conto dei criteri previsti dal paragrafo 7 del medesimo articolo 33:
a) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in relazione alle attività di cui all'articolo
3, comma 1, lettera *a)*, della presente legge;
b) dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente o dagli organi di polizia mineraria in relazione alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, della presente legge.
2. Per le violazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1787, i soggetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo applicano una sanzione amministrativa pecuniaria
da un minimo di euro 1.000 a un massimo non superiore, nel caso di persone giuridiche, al 10 per cento del fatturato annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio e, nel caso di persone fisiche, al 10 per cento del reddito annuo realizzato nell'anno precedente a quello di avvio del procedimento sanzionatorio, ordinando all'interessato la cessazione della condotta illecita e stabilendo, altresì, il termine, comunque non superiore a centoventi giorni, a decorrere dal quale, in caso di mancata ottemperanza, si applica una penalità di mora. Le sanzioni per
le violazioni di cui al presente comma non si applicano o si applicano in misura ridotta qualora siano
soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1787.
3. Per le violazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1787, i soggetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo, oltre a quanto previsto al comma 2, adottano le misure amministrative previste all'articolo 33, paragrafo 2, lettere *b)* e *c)*, del regolamento (UE) 2024/1787. Per le violazioni di cui al presente comma, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 del presente articolo non può in ogni caso superare il limite di cui all'articolo 33, paragrafo 2, comma 2, del regolamento (UE) 2024/1787 e, ai fini dell'applicazione della penalità di mora, è stabilito un termine non superiore a sessanta giorni. Le sanzioni e le misure amministrative di cui al presente comma sono applicate a condizione che non compromettano la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.
4. Ai fini dell'applicazione della misura amministrativa di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera *c)*, del regolamento (UE) 2024/1787, i soggetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo, per quanto di rispettiva competenza, pubblicano sui propri siti *internet* istituzionali, per un periodo di
quindici giorni, un avviso contenente la ragione sociale ovvero il nominativo dell'interessato, la

violazione accertata, il tipo e l'entità della sanzione irrogata.
5. I soggetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo, per quanto di rispettiva competenza, assicurano l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 33, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1787, mediante la pubblicazione delle informazioni ivi previste sui propri siti *internet* istituzionali.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate ai sensi del comma 1, lettera *a)*, del presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il rafforzamento delle attività svolte ai sensi dell'articolo 3 e del presente articolo. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dalle regioni o dalle province autonome territorialmente competenti ai sensi del comma 1, lettera *b)*, del presente articolo confluiscono nei relativi bilanci, anche per il rafforzamento delle attività svolte ai sensi dell'articolo 3 e del presente articolo.